

PRESSIONI COMMERCIALI, FATTI...NON PAROLE



Come anticipato nelle assemblee, proseguono le iniziative volte a risolvere la problematica delle pressioni commerciali.

Poiché siamo consapevoli che buona parte delle iniziative non lecite delle strutture di area affari e della direzione sono realizzate, oltre che per mezzo delle telefonate e delle mail, **anche attraverso l'utilizzo improprio delle procedure informatiche funzionali all'attività lavorativa**, e poiché tale prassi di "controllo a distanza indiretto dell'attività dei lavoratori" è esplicitamente vietata dallo "Statuto dei Lavoratori" legge 300/1970 nonché dall'accordo quadro del 1994 sui "Controlli a Distanza", abbiamo provveduto a far inviare all'Azienda, dal nostro avvocato, **lettera di formale diffida che riportiamo di seguito.**

Avv. PIERLUIGI BOIOCCHI
Via F. Cucchi, 5 – 24122 BERGAMO
Tel. 035224222 – Fax 035221138
info@studioavvboiocchi.191.it

Bergamo, 15 ottobre 2012

Spett.le
Credito Bergamasco
Largo Porta Nuova
24121 Bergamo

RR
FIBA CISL – FISCAC CGIL – UILCA / Creberg

Vi scrivo a nome e per conto delle O.S. FIBA CISL – FISAC CGIL – UILCA in merito all'utilizzo illegittimo e in contrasto con l'art. 4 SL e con l'art.4 dell' accordo 4 novembre 1994 "Accordo Quadro Controlli a Distanza" degli strumenti di lavoro, essendo noto che da tempo vengono effettuati controlli in tempo reale sull'operatività e sul rendimento dei dipendenti attraverso i pc e le procedure informatiche utilizzate dai dipendenti, con richiami, segnalazioni ed evidenze pressoché "in tempo reale".

Gli addetti al servizio commerciale, intendendo per essi i dipendenti in servizio nelle filiali, sono inoltre sottoposti a continue e usuranti pressioni per ottenere il raggiungimento del budget, attraverso telefonate e invio di mail: tale comportamento, se ripetuto in modo ossessivo, deve ritenersi scorretto e può portare in alcuni casi a sindrome da stress psico-fisico. Il tutto in contrasto anche con il protocollo del 23 maggio 2008 sulle politiche commerciali.

Salve eventuali azioni individuali non posso che contestare tale "modus procedendi" e chiederne formalmente la cessazione per conto delle associazioni sindacali da me tutelate.

Mi limito, in questa sede, a segnalare la certa illegittimità del "controllo indiretto" che viene effettuato in tal modo, senza rispetto della procedura sopra richiamata di cui all'art. 4 SL e di cui all'art. 4 del citato accordo.

Devo pertanto chiedere la immediata cessazione di tali comportamenti ed il ripristino della corretta operatività così come previsto dall'art.4 del citato accordo, verificandosi in caso contrario le condizioni per dar luogo a ricorso ex art. 28 SL per condotta antisindacale.

Distinti saluti

Avv. P.Luigi Boiocchi

Bergamo, 23 ottobre 2012